

**Legge federale
sul controllo dei beni
utilizzabili a fini civili e militari
e sui beni militari speciali**

Disegno

(Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009¹,
decreta:

I

La legge del 13 dicembre 1996² sul controllo dei beni a duplice impiego è modificata come segue:

Ingresso primo lemma

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 della Costituzione federale³,

Art. 6 cpv. 3 (nuovo)

³ Se lo esige la tutela di interessi fondamentali del Paese, il Consiglio federale può rifiutare l'autorizzazione.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF **2009** 3699

² RS **946.202**

³ RS **101**

